

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO CORE PRIME

DATA VALIDITÀ: dal 31/10/2023

Art. 1 – Gli aspetti generali del Fondo interno

La Compagnia costituisce e gestisce, secondo le modalità del presente Regolamento, il Fondo interno denominato **CORE PRIME** (di seguito "Fondo") identificato dalla sigla **FVI16** e denominato in euro.

Il Fondo è suddiviso in quote, tutte con uguali diritti.

Il numero delle quote in cui il Fondo è suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al Fondo stesso.

Il Fondo Interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell'Art. 8 del Reg. UE 2019/2088 "SFDR".

Art. 2 – Obiettivo e profili di rischio del Fondo

Il Fondo si propone di conseguire il più elevato incremento del valore dell'investimento, nel rispetto di un livello massimo di rischio rappresentato dalla volatilità annua attesa entro il massimo del 7% integrando nel processo di investimento criteri ESG (Environmental, Social and Governance).

Il Fondo Interno promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non persegue obiettivi di investimento sostenibile.

I rischi connessi al Fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo interno.

In particolare, sono a carico del Fondo interno i seguenti rischi:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni attività finanziaria dipende dalle caratteristiche specifiche dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente che potrebbe non ottenere la restituzione dell'investimento finanziario. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti rischi:
- 1) rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni) e dei titoli di debito emessi da società (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 - 2) rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati
 - 3) rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita

residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

- b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale attuale e prospettica, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità/liquidabilità: la liquidità/liquidabilità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore ed in ogni condizione di mercato, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati;
- d) rischio di cambio: per i fondi/OICR in cui è prevista la possibilità di assumere posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo/OICR stesso occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo/OICR e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di bassa capitalizzazione: l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- f) rischio di investimento in mercati emergenti: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti;
- g) rischio di investimento in strumenti derivati: l'investimento in uno strumento derivato potrebbe comportare una perdita superiore al capitale investito. I derivati sono soggetti a una serie di rischi, come ad esempio i rischi di liquidità, dei tassi d'interesse, di mercato, di credito e di gestione;
- h) rischio di sostenibilità: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

Art. 3 – Gli investimenti finanziari del Fondo

Gli investimenti delle risorse affluite al Fondo rientrano nelle categorie di attività previsti dalla normativa di settore per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui al D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare gli investimenti di natura obbligazionaria e monetaria possono arrivare al 95% del patrimonio del Fondo, quelli di natura azionaria sono compresi tra il 5% e il 60% del patrimonio del Fondo, mentre quelli di altra tipologia o natura non possono superare il 50% del patrimonio del Fondo.

Il Fondo investe tra il 70% e il 100% del patrimonio in quote o azioni di:

- OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;

- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria;

ivi inclusi gli ETF (Exchange Traded Funds).

L'investimento in quote o azioni di OICR promossi e/o gestiti da società del gruppo di appartenenza della Compagnia non potrà essere inferiore al 70% del patrimonio del Fondo.

L'investimento in OICR chiusi quotati non potrà superare il 10% del patrimonio del Fondo.

L'investimento in altri attivi consentiti dalla suddetta normativa di riferimento, ivi inclusi strumenti finanziari del mercato monetario e depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, non potrà superare il 30% del patrimonio del Fondo.

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina britannica, yen giapponese, franco svizzero, altre divise di Stati Europei e della zona del Pacifico.

Gli strumenti finanziari sono emessi da soggetti aventi sede legale in Europa, Nord America, Asia, paesi del Pacifico e paesi emergenti; possono inoltre essere diversificati per settore di attività economica prevalente e per stile dell'investimento.

Gli strumenti finanziari diversi da quote o azioni di OICR sono emessi da emittenti sovrani, enti sopranazionali ed emittenti societari.

Il Fondo potrà investire in strumenti finanziari derivati allo scopo di realizzare un'efficace gestione del portafoglio e di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, senza alterare la finalità, il grado di rischio e le altre caratteristiche del Fondo.

La Compagnia si riserva di mantenere parte degli attivi in disponibilità liquide.

La Compagnia opera in proprio il servizio di asset allocation del Fondo e ne può affidare la gestione finanziaria ad un intermediario abilitato, nel rispetto dei criteri di allocazione degli investimenti definiti dalla Compagnia che rimane, in ogni caso, responsabile della gestione del Fondo.

Art. 4 – La politica di gestione del Fondo

Il processo di gestione è caratterizzato da uno stile flessibile. Individua gli investimenti in base alle aspettative, sia di breve che di medio termine, sul loro rendimento e rischio assoluti. Tali aspettative vengono formulate tenendo conto della dinamica delle principali variabili macroeconomiche, degli obiettivi di politica monetaria delle differenti Banche Centrali, dell'evoluzione dei tassi di interesse, delle previsioni circa l'andamento dei tassi di cambio tra le diverse valute, dell'analisi fondamentale e di credito degli emittenti (previsioni circa le loro prospettive patrimoniali e reddituali).

Le analisi di selezione degli OICR si concentrano in modo particolare sulle seguenti caratteristiche: lo stile di gestione, il profilo di rischio, la qualità degli strumenti sottostanti e dei processi gestionali. Gli OICR sono emessi e gestiti da Asset Manager che hanno superato un processo di screening interno definito in specifiche politiche interne.

Il Fondo, infine, utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento prefissata, che considerano anche i rischi di sostenibilità.

Art. 5 – Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore della quota

Il patrimonio del Fondo viene calcolato quotidianamente sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al giorno precedente:

- a) i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
- b) i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede;
- c) le azioni o quote degli OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla corrispondente Società di gestione;
- d) la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo. Gli investimenti del Fondo interno non generano crediti di imposta.

Il patrimonio del Fondo e il valore unitario delle quote sono calcolati tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

Il patrimonio netto del Fondo interno è pari al valore delle attività al netto del valore di tutte le passività di pertinenza del Fondo.

Il valore unitario della quota alla data di costituzione del Fondo (28/02/2013) è fissato in 10 euro.

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato giornalmente dividendo il patrimonio netto per il numero delle quote presenti nel Fondo alla stessa data.

Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni di una parte consistente delle attività del Fondo, il valore unitario delle quote sarà calcolato sulla base del patrimonio del Fondo riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni.

Art. 6 – Spese a carico del Fondo

A carico del Fondo vengono imputati:

- a) i costi direttamente collegati alle operazioni finanziarie effettuate nell'ambito del Fondo, contestualmente alle relative operazioni;
- b) i costi per la verifica contabile annuale da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, che accerta la rispondenza delle operazioni al presente Regolamento e la corretta valutazione delle attività inserite nel Fondo, l'adeguatezza delle attività stesse rispetto agli impegni assunti dalla Compagnia e la correttezza del calcolo del valore unitario della quota;
- c) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo per investimenti in attività finanziarie soggette ad imposta;
- d) la commissione di gestione, pari al 1,70% su base annua del valore del patrimonio del Fondo, valutato al netto degli altri relativi costi ed oneri. Tale commissione comprende le spese per il servizio di asset allocation del Fondo svolto dalla Compagnia e per l'amministrazione dei contratti;
- e) la commissione di incentivo (o performance) indicata al successivo Art. 7;

- f) il costo della garanzia in caso di morte, pari al 0,07%, su base annua, del valore del patrimonio del Fondo, valutato al netto degli altri costi ed oneri;
- g) le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo.

Le voci di cui ai punti b), d), e), f) e g) vengono contabilizzate con cadenza giornaliera e prelevate alla fine di ogni trimestre solare.

Sul Fondo non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di quote o azioni di OICR promossi, istituiti e/o gestiti da Società di Gestione del Risparmio o da una Società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia (cosiddetti OICR "collegati").

Sul Fondo gravano, inoltre, in via indiretta le spese, le commissioni di gestione e le commissioni di incentivo (o performance) prelevate dalle Società di Gestione del Risparmio/SICAV sui singoli OICR in cui investe il Fondo. La misura massima della commissione di gestione indiretta è pari al 2,75% su base annua; la misura massima della commissione di incentivo (o performance) è pari al 25% dell'overperformance fatta registrare dall'OICR rispetto al proprio parametro di riferimento.

La Compagnia riconoscerà, attribuendole al patrimonio del Fondo al momento della loro maturazione, le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti sugli OICR in cui investe il Fondo.

Art. 7 – La commissione di incentivo (o performance)

A carico del Fondo grava una commissione di incentivo (o performance) pari al 10% dell'incremento percentuale della quota, prima dell'applicazione della commissione di incentivo, rispetto al valore dell'High Watermark Assoluto (HWA).

La commissione di incentivo viene applicata al minor ammontare tra l'ultimo patrimonio netto disponibile ed il patrimonio medio del Fondo dall'ultima applicazione della commissione di incentivo.

La commissione di incentivo viene calcolata giornalmente e matura nell'ipotesi in cui il valore della quota di un giorno (definito il "Giorno Rilevante") sia superiore al valore più elevato (definito "HWA") registrato dalla quota medesima nell'arco temporale intercorrente tra la data di prima rilevazione dell'HWA ed il Giorno Rilevante. Il primo valore dell'HWA è convenzionalmente posto al 29 marzo 2013.

Ogni qualvolta si verifichi la predetta condizione, e maturi di conseguenza la commissione di incentivo, il nuovo valore dell'HWA sarà pari al valore registrato dalla quota nel Giorno Rilevante, calcolato al netto della commissione di incentivo stessa.

La commissione di incentivo eventualmente maturata in ciascun Giorno Rilevante è addebitata nel medesimo giorno al patrimonio del Fondo al fine della determinazione del relativo valore.

La Compagnia preleva la commissione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza trimestrale.

La commissione di incentivo cessa di maturare, con riferimento all'anno solare in corso, qualora l'incidenza della stessa abbia superato il limite dello 0,83% su base annua, che equivale ad un'incidenza commissionale diretta complessiva (commissione di incentivo e commissione di gestione di cui alla lettera e) del precedente Art. 6) pari al 2,53% su base annua.

Art. 8 – La liquidazione anticipata del Fondo e la fusione tra Fondi interni

La data di scadenza del Fondo è posta convenzionalmente al 31/12/2050.

La Compagnia, nell'interesse del Contraente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare anticipatamente il Fondo ovvero di effettuare operazioni di fusione con altri Fondi interni, già istituiti o da istituire, della Compagnia aventi le medesime caratteristiche e politica di investimento.

Tale facoltà viene esercitata qualora la consistenza degli investimenti presenti nel Fondo fosse ritenuta, a giudizio della Compagnia, insufficiente a determinare un'ottimizzazione dei risultati del Fondo oppure a fronte di mutati criteri gestionali per migliorare l'efficienza gestionale del portafoglio.

A seguito dell'esercizio delle operazioni sopra indicate, a ciascun contratto nel quale siano presenti quote del Fondo posto in liquidazione verranno accreditate quote del Fondo interno di destinazione in numero pari a quello risultante dal rapporto fra il controvalore delle quote del Fondo in liquidazione, accreditate e presenti sul contratto a quella data, ed il valore unitario della quota del Fondo interno di destinazione, determinato il giorno di calcolo della quota precedente alla data di effetto dell'operazione stessa.

Art. 9 – Modifiche al Regolamento

La Compagnia si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Tali modifiche verranno comunicate tempestivamente ai Contraenti.